

# L'evoluzione dell'art. 110 T.U.L.P.S.

Di Eugenio Bernardi

**Questa analisi esplicativa relativa alle varie formulazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S., susseguitesi negli ultimi anni, è nata dalla collaborazione con l'Avv. Negrini del Foro di Mantova, a cui fu richiesta durante un'udienza da un giudice, curioso dell'evoluzione così rapida della norma.**

Viene svolta e ampliata, dall'originale stesura, per dare un ordine cronologico e completo sia dal punto di vista **tecnico**, ma anche **giuridico** rispecchiando l'evoluzione dei costumi sociali di questi ultimi tempi e come analisi del fenomeno gioco tramite di apparecchi elettronici.

L'immissione sul mercato degli apparecchi prima elettromeccanici poi elettronici ha dato inizio al diffondersi del fenomeno del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi da gioco.

Tali congegni erano già presenti alla fine degli anni ottanta ( i veri videopoker di provenienza americana o austriaca), sotto forma di apparecchiature a doppia scheda con attivazione tramite telecomandi, caricamento del denaro tramite chiave, spesso celati nei retrobottega di bar e soprattutto circoli privati, la diffusione era molto concentrata in particolari aree geografiche.

## **Prime concessioni premiali (avvisaglie di gioco d'azzardo)**

L'entrata in vigore della legge 425 del 6.10.1995, che, per la prima volta, ammise la possibilità di concedere, attraverso l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento, vincite in buoni (ticket o token) per consumazioni, piccola oggettistica oppure in gettoni sino ad un massimo di 10, senza però nulla specificare sulla natura del gioco proponibile.

La massiccia diffusione di apparecchi da gioco attirò gli appetiti di alcune multinazionali estere del gioco, in particolare austriaci e soprattutto spagnoli, che con spregiudicate politiche aggredirono il mercato italiano del gaming, fino ad allora piuttosto statico, con nuove modalità di marketing e di aggregazioni in partecipazione con partner italiani, ai quali il mercato italiano rispose, ai giochi tipo AWP o ai cosiddetti Fun Games con caratteristiche squisitamente elettromeccaniche a rulli, con apparecchi simili ma raffigurati su video/monitor.

La maggior parte dei giochi a premio usciti sul mercato, specie dopo il 1998, è stato associato il più comune termine di "macchinette mangiasoldi", assimilandoli ai giochi da Casinò, pur avendo modi di gestione molto diversi.

Per gli apparecchi elettronici, denominati AWP o Fun Games, usati in Italia all'inizio della legge 425/95 e diffusi in gran parte dell'Europa si parla di ciclo chiuso, ovvero in un determinato numero di partite, intorno alle 20.000, entro le quali vengono concesse tutte le vincite previste mentre quelli da Casinò hanno un ciclo random ovvero tendente all'infinito o comunque superiore a 1 milione di partite.

La seconda mutazione delle tipologie di giochi a video avvenne con la diffusione massiccia alla fine degli anni 90 di schede e programmi in parte simili ( ai vecchi videopoker) con funzioni limitative ma opzionabili da renderli meno aggressivi ma con accorgimenti tali da renderli anche meno individuabili.

Non si disconosce la realtà ma la si vuole qui analizzare da un punto di vista tecnico – terminologico, accompagnandola con le conoscenze giuridiche aggiornate e acquisite negli anni in base ai fatti e agli accadimenti succedutesi.

La legge 425/95, pur nella sua grande innovazione, come si diceva all'inizio , ovvero la possibilità di vincita di premi differenziata:

- **ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;**
- **in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;**
- **nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro;**

aveva una grande mancanza, il costo della partita non imposto per legge, la conseguenza di ciò fu di avere una molteplicità di opzioni e il tutto fu spinto all'eccesso con prodotti che utilizzavano lettori di banconote nei

quali potevano essere introdotti anche banconote con taglio da 50.000 o 100.000 lire, in alcuni casi giocabili anche in un'unica soluzione.

A ciò si cercò di rimediare coinvolgendo i Questori che emanarono delle **"Tabelle dei giochi proibiti"**, allo scopo di porre alcune limitazioni, soprattutto al costo della partita.

Tra le prime, sollecitata dallo scrivente, fu quella emanata nel 1999 dalla Questura di Modena, dove si stabilì un costo massimo della partita di £ 1.000 e l'uso del lettore di banconote fino ad un massimo di £ 10.000, ("si ringrazia per la lungimiranza l'allora Questore Dott. Fiorolli") oltre ad altre limitazioni e regole di carattere amministrativo, non era la soluzione ottimale ma un tentativo di rimediare alla carenza legislativa.

Addirittura si coinvolsero anche Pubblici Ministeri, come a Bolzano, dove dopo un massiccio sequestro, oltre un migliaio di apparecchi, dettarono parametri restrittivi simili a quelli precedentemente elencati per far sì che gli operatori di tale provincia potessero riprendere il lavoro e installare nuovi giochi, per così dire finalmente a norma.

Ad ondate e su sensibilizzazioni giornalistiche, anche il noto telegiornale satirico "striscia la notizia" se ne occupò a più riprese, non sono mancati numerosi sequestri da parte delle Forze dell'Ordine, evidentemente in ciò spronate dai vari Governi succedutesi negli anni, dai cittadini e dalle varie Procure interessate.

Da tempo e negli anni abbiamo assistito alla pubblicazione sui giornali di articoli in cui persone si sarebbero rovinate giocando con gli apparecchi da gioco, pochissimi gli articoli apparsi del genere per i Casinò e inesistenti o quasi quelli riferiti ai giochi gestiti dallo Stato.... un esempio per tutti, i numeri ritardatari del lotto, dove giocatori attempati e non lasciano le loro pensioni quando non anche gli immobili di famiglia o cadono facili prede degli usurai.

Per altro in quegli anni soprattutto il 1999 fu l'anno in cui i giochi di Stato toccarono l'apice storico del loro successo, da una ricerca del CENSIS sul gioco, in sintesi: in Italia ci sono circa 30 milioni di giocatori, preferiscono i giochi di fortuna a quelli di abilità (skill), nel 1999, gli italiani hanno speso 37.000 miliardi compresi i 3.000 miliardi dei Casinò, la fanno da padroni il Lotto ( 19.500 Miliardi), il Superenalotto ( 6.100 Miliardi) e le Scommesse ippiche ( 2.800 Miliardi ) in forte calo il Totocalcio e affini.

La fortissima crescita del gioco in Italia è dovuta all'aumento della tecnologia e quindi la possibilità di giocare più spesso, l'evoluzione degli italiani che hanno cominciato anche a cambiare il modo di investire il proprio denaro, molto più investimento a rischio in Borsa molti meno i più tranquilli Bot ( sempre dall'analisi del CENSIS).

Da allora però la parabola fu sempre discendente, nonostante i ripetuti interventi, la creazione di nuovi giochi come il Bingo e l'assegnazione delle competenze gestionali ai Monopoli di Stato.

Il Ministero dell'Industria dopo aver posto mano al regolamento della L. 425 del 6.10.1995, **lo inviò a Bruxelles alla Commissione DG Imprese *Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998***<sup>1</sup>, **ma fu posto un veto negativo attraverso un** parere circostanziato, e non se ne seppe più nulla, ***Numero della notifica : 1999/335/I***<sup>2</sup>.

---

### <sup>1</sup> Che cos'è la procedura 98/34 ?

*La Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, statuisce infatti che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche sia preventivamente notificato all'UE, attraverso una procedura che prevede come lo Stato notificante (in questo caso l'Italia) non possa comunque applicare le suddette nuove regolamentazioni se non siano trascorsi tre mesi dalla data di ricevuta della notifica, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di opposizione, da parte di altro Stato membro, alle normative tecniche proposte.*  
[http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/about/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/about/index_it.htm)

<sup>2</sup> ( Numero della notifica : 1999/335/I ), *Italia 1999/335/I Schema di regolamento di attuazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425. Giochi di abilità e di trattenimento. 05-JUL-99 06-OCT-99 Invio di un parere circostanziato da parte di: COMMISSION*  
*L'invio di un parere circostanziato comporta l'estensione del periodo dello statu quo.*

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/printable.cfm?fuseaction=pisa\\_notif\\_overview&iYear=1999&iNum=335&lang=IT&sNLang=IT](http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/printable.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&iYear=1999&iNum=335&lang=IT&sNLang=IT)

## Prima variazione normativa ( l' involuzione e l' inasprimento )

Lo Stato, nella rappresentanza del Governo Amato, pensò bene di modificare la norma una prima volta alla fine del 2000, di cui si ricorda una burrascosa seduta alla Camera dove intervennero allora ben due Ministri (Bilancio e Tesoro) Visco e (Interno) Bianco , dove venne eliminata qualsiasi forma di vincita, (se pur nel testo iniziale, presentato dal Ministero delle Finanze, figuravano la vincita di 10 monete) fatto salvo la possibilità di ripetere o prolungare le partite fino ad un massimo di 10 volte e la vincita di oggetti.

Quell'anno si registrò la nascita del gioco del Bingo, con la prevista apertura di 800 sale, di cui 420 iniziali e di seguito le altre, già appena prima si era assistito alla nuova legge sulle scommesse sportive con la prevista e quanto mai azzardata triplicazione delle vecchie sale ippiche.

Alla stragrande maggioranza delle componenti associative del settore dell'automatico venne il dubbio che l'eccessiva demonizzazione dei giochi a premio elettronici, di allora, potesse servire per favorire l'introduzione del nuovo gioco del Bingo; a distanza di alcuni anni occorre riconoscere che il Bingo è stato il primo vero flop della neonata gestione dei Monopoli, a poco valgono i rimedi attuati in seguito, si contano ormai decine di sale chiuse e le rimanenti vivacchiano; in percentuale minore ma lo stesso fenomeno si registra anche per le sale scommesse, nonostante il discutibile intervento statale con sconti sui minimi garantiti del 2004.

La nuova norma nota come la 388/00, molto peggiorativa in quanto nei due scarni articoli veniva fatta poca distinzione fra le tipologie dei giochi presenti sul mercato italiano, dal 1 gennaio 2001 sarebbero diventati d'azzardo o non più a norma praticamente tutto o quasi il parco macchine installato nei locali pubblici o sale giochi che davano la possibilità di vincita di gettoni o buoni consumazione.

Questa nuova norma ha acuito e peggiorato il fenomeno dell'azzardo provocando una maggior "confusione" nel settore, che con vari stratagemmi è riuscito comunque a sopravvivere alla poco chiara legge 388/00 della quale si ricorda la completa disapplicazione della parte fiscale tant'è che più nessuno operatore, negli anni 2001 e 2002, riuscì a espletare il ben che minimo pagamento della S.I.A.E. poi divenuta ISI (imposta sull'Intrattenimento e IVA forfettaria connessa).

Il filo conduttore della legge 388/00 è stato quello di "restringere" sempre più l'applicazione pratica dell'azzardo per mezzo di apparecchi da gioco e dei cosiddetti videopoker in particolare, pur se l'intento fu lodevole i risultati andarono nel senso opposto.

Il risultato finale è una norma che a parere dello scrivente presta il fianco a critiche di incostituzionalità ( **leggasi le relazioni menzionate in link**)<sup>3</sup>, inoltre la mancata notifica alla Commissione Europea DG Imprese e della Legge 388/00, contestata solo ultimamente in alcuni Tribunali, se pur entrata in vigore e dalla quale sono scaturite le successive modificazioni, vedremo se la Commissione UE, sollecitata a tale riguardo anche con altri quesiti in seguito esposti, prenderà posizione aprendo una procedura di infrazione verso lo Stato italiano.

Negli anni 1999-2000 sono avvenuti molteplici sequestri e anche tanti dissequestri da parte dei Tribunali del Riesame e alcuni anche dopo i cosiddetti "incidenti probatori" davanti ai G.I.P., come i casi di Lodi e Reggio Emilia, dove si sono confrontate le tesi dei consulenti dell'accusa (P.M.) e della difesa , conclusasi con le archiviazioni per la totalità degli apparecchi e il non dar luogo a procedere.

Questa situazione ha avuto anche il rovescio della medaglia di far sentire in regola anche gestori che non avevano apparecchi a norma, per il solo fatto di aver ottenuto il dissequestro dal Tribunale del Riesame, ingenerando una forma di impunità lesiva per i giusti interessi di altre componenti dell'automatico.

La Giurisprudenza è sempre stata attenta e nel tempo, ha varie volte modificato il suo indirizzo, la stessa

---

<sup>3</sup> [http://www.bernardieugenio.com/news/reltec\\_giur388.htm](http://www.bernardieugenio.com/news/reltec_giur388.htm) **Osservazioni e proposte per il futuro (spunti per una nuova normativa), la prima bozza** <http://www.bernardieugenio.com/sapar/relazioneepropostexnuovalegweb.htm>  
<http://www.diritto.it/articoli/penale/massa.html> **Apparecchi da divertimento, quand'è azzardo?**

Sezione della Suprema Corte ha più volte cambiato parere, le sezioni solitamente interessate sono risultate la III, con alcune puntatine alla IV o alla VI.

Si sono verificati anche fenomeni strani, quali pronunce diametralmente opposte come le sentenze ivi riportate di seguito (il videopoker non è un gioco d'azzardo Cassazione 9596/99) e (il videopoker è un gioco d'azzardo Cassazione 11436/99), l'intricata situazione che si venne così a produrre (contrasto di decisioni è accaduto anche e addirittura sullo stesso sequestro da parte di due diverse sezioni del Supremo Collegio, che qui non riportiamo perché il procedimento è ancora **in fase di giudizio nel merito**).

La situazione non è solo di "stallo" perchè pur esistendo il nuovo testo dell'art. 110 tulps, in realtà si in attesa della presa di posizione della menzionata Commissione, tale anomalia viene esposta in tutti i ricorsi per riesame, incidenti probatori o procedimenti penali riferibili a sequestri avvenuti nel 2001-2002 con vigenza della norma 388/00.

In ogni caso è fuori di dubbio che la materia sia stata resa complessa dalle continue modificazioni della norma in questi ultimi anni e anche per la disomogeneità dovuta all'emanazione di "Tabelle dei giochi proibiti", come si è detto in precedenza, da parte di alcune Questure che finivano quasi per legiferare **per colmare le lacune della legge**.

Accadeva così che operatori che gestivano giochi in più province limitrofe tra loro, dovessero apportare modifiche agli apparecchi tali da renderli diversi per ogni provincia.

Con la legge 388/00 si è abbandonato il concetto di lucro, sul quale la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione aveva più volte affermato il principio di rilevanza penale (*conosciamo bene come questa Corte abbia affermato il principio di lucro legato al concetto di rilevanza economica.....*).

Con la nuova disposizione non sono più ammesse alcun tipo di vincite, lucro o simili, ammettendo esclusivamente ed in numero ristretto la ripetizione della partita; il prevedere poi la possibilità di giocare di ogni genere, senza alcun limite, nelle sale Bingo od al SuperEnalotto fa venire più di un dubbio sulla capacità rieducativa della norma.

Ciò che è previsto per il settore dei giochi automatici non lo è per gli altri; in effetti il lucro resta sempre uno degli elementi del reato di gioco d'azzardo, solo per questo settore la violazione penale sussiste anche in mancanza di questo elemento, si tratta di una palese discriminazione nei confronti degli apparecchi elettronici ed automatici, sarà sufficiente la vincita di una partita in più per vedersi contestato il reato di gioco d'azzardo<sup>4</sup>.

### **Seconda variazione normativa ( liberalizzazione del gioco ma controlli più ferrei)**

Dopo due anni di sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria e fra esse la SAPAR ( numericamente più rappresentativa e che opera da oltre 40 anni), il Governo Berlusconi mise mano ad un ulteriore intervento. 0.00011 Tc -0.00121 Tl1Tm(no ad un ulter)TBar97 290.36002 Tm(a)Trri02 6lù rapprese

A corollario di tutto ciò fu istituita dalla Presidenza della VI Commissione Finanze del Senato un'apposita Commissione di indagine i cui lavori però si sono conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge <http://www.senato.it/Commissioni/COMM06/Indagini%20conoscitive/Documenti/17-n10.pdf>.

Alla fine del 2002 con la legge 289/02, che ha introdotto i nuovi apparecchi con vincita in denaro massimo 20 monete da 50 centesimi di euro e vincite superiori al 90% su un ciclo di 7.000 partite e certificazione degli apparecchi, non ch  la loro precisa suddivisione fra quelli del comma 6 e comma 7 e in esso la suddivisione in tre categorie specifiche<sup>5</sup>.

Venne di fatto realizzato un condono o meglio una sanatoria, e censiti gli apparecchi, sul territorio nazionale, divisi per tipologia, dettata dalla nuova normativa, su di essi pagata l'ISI e l'IVA forfettaria connessa per l'anno 2003 ( sanando gli anni 2001-2002) .

Risultato, risultavano installati:

- circa **11.000** apparecchi comma 7/a elettromeccanici privi di monitor con vincita di oggetti fino ad un massimo di 20 volte il costo della partita max. di 1 euro in cui il giocatore possa esprimere la sua abilit  fisica, mentale o strategica;
- circa **260.000** apparecchi 7/b ovvero quelli con vincita di 10 partite o prolungamenti in cui l'abilit  o il trattenimento devono essere preponderanti sull'alea, dovevano essere rimossi entro il 31 dicembre 2003;
- circa **160.000** apparecchi 7/c ovvero quelli basati sulla sola abilit  fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita pu  variare in relazione all'abilit  del giocatore e il costo della singola partita pu  essere superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero i classici videogiochi spaziali, sfide sportive o guide.

Con molto ritardo e diversa confusione si   giunti dopo l'avvenuto pagamento del 15 febbraio ( poi posticipato al 21 marzo 2003), con la circolare **AAMS** del 10 aprile **N. 2/COA/DG/2003** venne stabilita una ulteriore risuddivisione ai fini fiscali di alcuni giochi meccanici ed elettromeccanici come calcetti, bigliardi, carambole, freccette, flipper, ruspe e kiddie rides in AM1,AM2,AM3,AM4,AM5.

Dopo una snervante attesa, da parte del comparto produttivo ormai partito e in piena fibrillazione si   visto cambiare le "regole del gioco" improvvisamente e a distanza di 9 mesi dall'emanazione della menzionata 289/02 e pochi giorni dopo il termine (19 settembre u.s.) dello "status quo" del Decreto concernente la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalit  di funzionamento e del protocollo di comunicazione dei dati relativi alla procedura di verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art.110, comma sei TULPS ( **Numero della notifica - 2003/212/I** <sup>6</sup> **Direttiva 98/34/CE** ), il 30 settembre con decreto 269/03   stata apportata una ulteriore modifica alla norma senza che la precedente, 289/02, sia mai entrata in vigore e applicata per gli apparecchi del comma 6, non   uscito un apparecchio con le caratteristiche evidenziate in precedenza.

### **Terza variazione normativa (nuovi parametri contrastanti e passaggio da un regime autorizzatorio a uno concessorio)**

La nuova formulazione dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza attraverso e per l'ennesima volta una legge Finanziaria, art. 39 del Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "**Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.**". (GU n. 274 del 25-11-2003) , anch'essa mai notificata alla Commissione UE DG Imprese.

Infatti il Decreto di omologa del 4 Dicembre 2004 a parere dello scrivente non   mai stato notificato correttamente alla competente Commissione di Bruxelles, come invece fu fatto per la legge 289/02, comma 6; all'interno del precedente atto notificato il 18 giugno 2004, sono state inserite le nuove caratteristiche tecniche del nuovo comma 6 relative dettato normativo della 326/03.

<sup>5</sup> <http://www.filodiritto.com/diritto/penale/commentoart10tulpslaudante.htm>

<sup>6</sup> **Italia 2003/212/I Decreto interdirettoriale relativo alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 18-GIU-03 19-SEP-03**

Permangono alcuni dubbi interpretativi dovuti anche a successivi interventi **“verbali”** di componenti facenti parte dello staff dei Monopoli di Stato che, nella procedura descritta dalla Direttiva 98/34 CE, non sembrano avere efficacia sanante.

Del resto anche il Regno Unito in analoghe circostanze di modifica di regole tecniche non ha esitato a ripetere la procedura di notifica ai sensi della Direttiva comunitaria (cfr. Decreto 2003/88/UK Decreto di riforma normativa per macchine mangiasoldi status quo al 9 giugno 2003, reiterato con Decreto 2003/340/UK status quo al 11 dicembre 2003).

In una situazione simile la stessa Corte **dell'EFTA**<sup>7</sup>. ha bocciato la norma riformata dalla Norvegia (tanto per citare un dato di fatto).

*L'Authority di Sorveglianza EFTA è giunta alla conclusione che la Norvegia, adottando il regolamento del 28 agosto 1998, n. 853 riguardo all'approvazione degli apparecchi per il gioco a premi senza prima notificarlo in bozza all'Authority, non ha rispettato gli obblighi contenuti nell'articolo 8 della Direttiva 98/34/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che stende una procedura per la fornitura di informazioni nel campo degli standard tecnici e della regole così come modificate. L'Authority ha quindi stabilito di portare la questione davanti alla Corte dell'EFTA*<sup>8</sup>.

*La procedura fissata nell'Atto mira a fornire trasparenza e controllo riguardo alla regole tecniche per diminuire il rischio di barriere ingiustificate al commercio. L'Atto richiede che gli stati aderenti all'EFTA comunichino all'Authority le bozze di provvedimenti tecnici perché l'Authority ne possa valutare il contenuto e, inoltre, attendere un periodo di tre mesi prima dell'adozione definitiva. La normativa norvegese, trattandosi di norma tecnica in quanto fissa un certo numero di requisiti per l'omologazione degli apparecchi, non è mai stata notificata all'Authority prima dell'adozione definitiva.*

*L'Authority ha concluso che la Norvegia ha mancato negli obblighi nei confronti dell'art. 8 dell'Atto e ha quindi deciso di riferire alla Corte dell'EFTA.*

A tale proposito permangono ulteriori e seri dubbi sulla mancata notifica del precedente Decreto 11 marzo 2003 riguardante le **“regole tecniche”** degli apparecchi del comma 7 e le successive circolari e decreti o le note, del 18 marzo e 19 aprile 2004, sulla demolizione e conversione e non ultima la circolare del 6 maggio 2004, sul comma 7/a o 7/ c vedasi il link di seguito.

[http://www.aams.it/documentazione/intrattenimento/Circ\\_7a\\_7c\\_25283\\_C\\_I.pdf](http://www.aams.it/documentazione/intrattenimento/Circ_7a_7c_25283_C_I.pdf)

Si rammentano due articoli della:

DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 22 GIUGNO 1998 CHE PREVEDE UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE NORME E DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE<sup>9</sup>.

*L'art. 7, <sup>10</sup> secondo comma, ultima frase, della direttiva 98/34/CE, che contempla una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, intende consentire alla Commissione di disporre di*

---

<sup>7</sup> <http://www.efta.int/>

<sup>8</sup>

*E-4/03 Action brought on 19 December 2003 by the EFTA Surveillance Authority against the Kingdom of Norway*  
[http://www.eftacourt.lu/wn\\_e\\_4\\_03.asp](http://www.eftacourt.lu/wn_e_4_03.asp)

<sup>9</sup> **Quali sono i riferimenti giuridici ?**

*La procedura è stata introdotta nel 1983 dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ed è stata modificata in modo sostanziale dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio e dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*Questa procedura è stata successivamente codificata dalla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 e modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, soprattutto per estenderne il campo di applicazione. Si applica ora a tutti i prodotti agricoli e industriali e, dal 5 agosto 1999, conterrà anche norme sui servizi della società dell'informazione (codificazione non ufficiale delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE).*

*Una sentenza molto importante della Corte di giustizia si riferisce all'interpretazione della procedura 83/189. È denominata "CIA Security" ed è del 30 aprile 1996. Essa conferma la posizione sostenuta a lungo dalla Commissione e in particolare il fatto che una disposizione nazionale non notificata conformemente alla procedura 83/189 (ora 98/34) e che invece avrebbe dovuto esserlo, non è applicabile ai singoli.*

<sup>10</sup> **Articolo 7**

*Omissis.....*

*Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.*



informazioni il più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale per consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva. Ne consegue che solo una comunicazione integrale del testo di una normativa nazionale può consentire alla Commissione di valutare la portata esatta delle regole tecniche eventualmente contenute nella detta legge. Tuttavia, il semplice fatto di portare a conoscenza della Commissione il complesso delle disposizioni contenute in una nuova normativa adducendone una semplice trasposizione di alcune modifiche non sembra corretto vedasi **art. 8 comma 1<sup>11</sup>**.

A conferma della bontà della tesi fin qui sostenute si porta a conoscenza che esse sono state fatte proprie dal **Senatore Brunale** nell'interrogazione parlamentare presentata in Senato sulla disciplina in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento <sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> **Articolo 8**

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

<sup>12</sup> **Al Senato l'interrogazione parlamentare del Sen. Brunale sulla disciplina in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento**

11/03/04

**Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:**

l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha apportato sostanziali variazioni alla normativa previgente in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche obbligatorie che in materia di esazione fiscale delle relative imposte;

con riguardo agli aspetti tecnici si è modificato il tempo della partita (da minimo 10 secondi si è passati ad un tempo medio compreso tra 7 e 13 secondi), la percentuale di retrocessione minima al giocatore (dal 90 per cento al 75 per cento), il ciclo delle partite (da 7.000 a 14.000), la vincita massima consentita (da 20 volte il costo della singola partita a 100 volte il costo della singola partita);

in relazione al sistema di esazione fiscale si è passati da un sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile (10.000 euro su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti) ad un nuovo tipo di tributo costituito da un prelievo era118004oni

1800(modific, volare adceserei intodost)T7.98 0 0 7.98 177493018 196.38163 Tm(1( )T0.00911 Tc -0.0080 Tw 7.98 0 0 7.981874.018 196.38163 Tm(in co trosto cou

inpartlcolar(,)T7.98 0 0 7.98102.699587 88.737643 Tm0 cou

Tornando all'attuale situazione è quindi a dir poco complessa. Il Giudice deve valutare caso per caso quale sia tra i tanti il testo della norma da applicare, considerato il tempo in cui fu commesso il fatto. Ciò però non è sufficiente, il Giudice dovrà poi fare un'opera di comparazione fra le diverse norme che negli anni si sono succedute per stabilire quale sia la norma più favorevole al reo.

In realtà l'opera di comparazione è resa complessa, non solo dal dover stabilire quale sia la legge più favorevole, ma dal dover stabilire quale parte della norma lo sia in concreto.

Ciò premesso, è evidente che la legge più favorevole in generale, è solitamente sempre l'ultima in ordine temporale applicata, ciò non di meno la Giurisprudenza è stata altalenante, pur giungendo a definire sussistente l'elemento del lucro qualora si discutesse di somme di denaro avente rilevanza economica ( in alcuni casi tale somma fu poi stabilita anche in cifre di circa £. 100.000), oppure ai giorni nostri una

---

*appare necessario puntualizzare che le evidenziate censure di incostituzionalità si riflettono anche in ambito comunitario con l'aggravante che la mancata notifica all'Unione europea delle nuove disposizioni di legge ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 potrebbe comportare l'inapplicabilità delle stesse e comunque, in caso di contenzioso legale, la disapplicazione da parte del giudice di tale nuova normativa non notificata conformemente alla direttiva europea (Corte di Giustizia CE - sentenza 30 aprile 1996, CIA Security International, causa C - 194/94);*

*non si sottace infatti che l'obbligo di notificare "non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro circa gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi tra Stati membri e che lo scopo della procedura istituita dalla direttiva è appunto quello di accertare se sussistono rischi di nuovi ostacoli agli scambi e se tali ostacoli possono giustificarsi in base al diritto comunitario" (Corte di giustizia CE, sentenza 11 gennaio 1996, Commissione - Paesi Bassi "Margarina" C - 273/94) perché comunque "in forza dell'articolo 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono comunicare, oltre al progetto del testo che contiene le regole tecniche, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate per consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibili complete su tutto il progetto di regola tecnica, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva stessa" (Corte di Giustizia CE, sentenza 7 maggio 1998, Commissione - Belgio C - 145/97);*

*a ciò non può opporsi il fatto che la previgente normativa in materia sia stata debitamente notificata ai sensi della citata direttiva perché lo stravolgimento delle modifiche tecniche apportate, incidendo sulla procedura di omologazione (in Italia si commercializzerà un apparecchio con un software completamente diverso rispetto a quello reso noto all'Unione europea attraverso la prima notifica), unitamente alla nuova disciplina fiscale che, come dimostrato, ha indubbi riflessi negativi sulla commercializzazione degli apparecchi, imponeva una reiterazione della notifica dell'intera nuova normativa ai sensi della direttiva n. 34/98 CE, come del resto ha fatto in circostanze analoghe la Gran Bretagna (decreto n. 2003/88 UK - riforma normativa per macchine mangiasoldi - 9 giugno 2003 - reiterato con decreto n. 2003/340/ UK - 11 dicembre 2003);*

*ritenuto che:*

*ci si trova in presenza di disposizioni di legge che all'interrogante appaiono incostituzionali, che hanno indubbi riflessi sulla libertà di circolazione dei prodotti all'interno degli Stati membri senza che questi ultimi, in violazione palese della direttiva n. 98/34 CE, abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe stato costretto a rispondere;*

*oltretutto la relazione tecnica esplicativa con cui il Governo ha accompagnato il citato decreto-legge ha giustificato la nuova disciplina fiscale in forza di un precedente "prelievo fiscale oggettivamente contenuto che ... avrebbe comportato uno spostamento della preferenza dei consumatori di prodotti da gioco dai concorsi a più elevata imposizione verso gli apparecchi in questione, con ovvie conseguenze ... e con riflessi negativi sulle entrate erariali già consolidate";*

*il legislatore nazionale ha quindi giustificato questa nuova disciplina fiscale così restrittiva per l'iniziativa economica privata degli imprenditori, al fine appunto di tutelare le entrate derivanti dai giochi gestiti dallo Stato quando anche la stessa Corte di Giustizia CE ha chiarito che questo non può essere un motivo imperativo di interesse generale che possa esser fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 novembre 2003, causa - C 243/01 Gambelli ed altri);*

*la correttezza di quanto si espone è confermata dalla circostanza che in casi analoghi di prelievo sulle somme giocate ai fini dell'IVA, relativa sempre ad apparecchi da intrattenimento, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di precisare che la corretta base imponibile " non comprende la quota, obbligatoriamente fissata dalla legge, del totale delle poste impegnate corrispondente alle vincite pagate ai giocatori" (Corte di Giustizia CE, sentenza 5 maggio 1994 C - 38/93, base imponibile - VI direttiva 77/388/CEE);*

*pertanto, in caso di contenzioso, il Giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta con gli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articoli 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 203 (Cassazione sezione lavoro - sentenza 3 febbraio 1995, n. 1271, e Cassazione sezione lavoro - sentenza 15 marzo 2002, n. 3841),*

*l'interrogante chiede di sapere:*

*quale sia l'andamento del gettito erariale per l'anno in corso derivante dalla disciplina fiscale introdotta con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento;*

*se, alla luce di eventuali scostamenti previsionali erariali riscontrati nel comparto e delle questioni espone in narrativa, si intenda procedere ad una urgente modifica del sistema fiscale introdotto con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento di cui, in particolare, all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche al fine di salvaguardare le ragioni economiche e produttive dell'intera filiera oltre a quelle dell'erario e del contrasto al gioco illecito.*



pronuncia della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2004 che ha ribaltato precedenti valutazioni ritenendo lucro economicamente apprezzabile 5.000 lire (**sic!!**)

Viceversa la norma oggi in vigore ha specificamente previsto che è consentita la vincita non superiore a 50 Euro, la stessa norma vieta la riproduzione del gioco del poker, prima riferita ai soli apparecchi di nuova produzione comma 6 ora a tutto il parco macchine esistente, comprese quelle del comma 7, vedremo di seguito un maggior approfondimento.

Fino al 30 aprile era necessario distinguere l'applicazione del comma 7/b in vigore fino a quella data e l'art.39 del D.L.269/03 dall'applicazione del comma sesto.

Il comma 7/b regolamentava le macchine che rappresentavano anche il gioco del poker, che potevano essere in uso fino al 30.04.2004, il comma 7/a quegli apparecchi che distribuiscono premi di piccola oggettistica privi di monitor, al comma 7/c sono inseriti i comuni videogiochi (calcio o guide virtuali), mentre il comma sesto regolamenta le macchine a vincita in denaro tramite monete.

In effetti ciò che oggi appare chiaro è che qualsiasi macchina da gioco (dal 1.05.2004 per gli apparecchi 7/b) non potrà ne rappresentare ne essere impostata sulle regole del gioco del poker, saranno ritirati i titoli autorizzatori (nulla osta) a coloro che trasgrediranno a tale divieto, oltre a sanzioni pecuniarie, entro il 31 maggio scorso gli apparecchi o parte di essi ( il software + l'hardware o scheda di gioco) sono stati demoliti, convertiti o ceduti all'estero.

Notevole è stata la confusione dovuta all'uscita della circolare 6 maggio di AAMS e il precedente blocco amministrativo, ora i produttori di giochi comma 7/a e 7/c dovranno inviare le schede esplicative dei giochi direttamente alla sede centrale dei Monopoli, con relativo allungamento dei tempi di rilascio dei nulla osta. Al riguardo in seguito analizzeremo meglio i contenuti della menzionata circolare.

Fino a questa data le macchine rappresentanti anche in parte il gioco del poker erano per così dire consentite purchè fossero state denunciate al AAMS ed aver ottenuto il conseguente nulla-osta, (il pronunciato del Tribunale del Riesame di Caltanissetta il 7.11.2003) addirittura dichiara non sia necessaria la licenza di cui all'art. 86 del tulps?

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in numerose pronunce (così, ad esempio, Cass. Sez. III 19.6.01, n. 2252) *La mera appartenenza di un apparecchio alla tipologia dei cosiddetti videopoker non è di per se sufficiente a configurare prova o indizio del reato di gioco d'azzardo, ove non siano acquisiti altri specifici elementi atti a comprovare in sede di merito o far apparire probabile in sede cautelare che il gioco consenta, in concreto di lucrare vincite in denaro o in altre utilità economicamente rilevanti (o comunque eccedenti i limiti fissati dall'art.110 TULPS); ciò in quanto il poker, per le regole che lo caratterizzano (e segnatamente allorquando praticato dall'uomo contro la macchina, senza alcun margine lasciato all'abilità dei contendenti) è sicuramente un gioco aleatorio, ma non è necessariamente lucrativo, non potendosi escludere che, in concreto, le vincite siano puramente simboliche o contenute nei limiti di cui al citato art.110.*

Relativamente al rapporto che si viene a formare nell'avvenuta contestazione del reato per violazione dell'art. 110 tulps ed art. 718 e ss c.p si tratta di concorso formale di reati tra loro assolutamente autonomi. Da ciò ne consegue un diverso termine prescrizione.

Al Giudice l'arduo compito, non solo di valutare quale sia la norma da applicare nel caso in suo esame (data i tempi che decorrono dal fatto al processo, è evidente che la norma sulla quale si è contestato il reato al momento del fatto potrebbe non essere la stessa norma che verrà applicata al momento del processo.

**Personalmente ritengo indegno per il nostro paese (patria del diritto romano....) il veder modificato un dettato penale (che per sua natura dovrebbe essere non solo chiaro, ma privo di cambiamenti così frequenti...) dalle leggi economiche che i vari governi annualmente emettono (da qui l'incostituzionalità della norma...).**

Tutto ciò rende più che fondata l'eccezione formulata avanti a diversi Tribunali (ed in alcuni di essi accolta...) di giustificata ignoranza della legge penale.

Io per primo, ma molti avvocati a cui presto la mia consulenza concordano, ritengo che una legge penale deve essere chiara ed applicabile per lungo tempo, onde consentire agli operatori industriali e commerciali, di ben conoscere quando ed in quale caso si viola la legge penale.

**Ritengo altresì non giusto che il governo (di qualsiasi colore politico esso sia..) possa per i suoi interessi di borsa modificare la legge penale (l'attuale norma in effetti prevede che se superati**

**certi limiti imposti dall'art. 110 tulps si configuri il gioco d'azzardo) così facendo il governo adducendo "stravaganti" motivi di sicurezza pubblica (che caso strano non sussistono per i Casinò e giochi gestiti dallo Stato affidati a concessionari ecc...) in realtà modifica il codice penale.**

L'azione politica è intervenuta ma nonostante gli sforzi, sicuramente da lodare, a parere dello scrivente e senza voler anticiparne le conclusioni, in modo assai discutibile.

E' doveroso segnalare che la nuova disciplina dell'art. 110 TULPS come modificata costituisca, per lo scrivente, una palese violazione della normativa Europea, creando così una reale e concreta discriminazione tra gli imprenditori italiani e gli imprenditori di altri paesi o viceversa, impedendo di fatto quel libero scambio di merci che è l'obiettivo reale, concreto e politico della Comunità Europea.

In questo periodo, la nuova normativa è già applicata, si è comunque in una fase di "stallo" non potendo sapere se la nuova legge sarà o meno accettata dalla Commissione Europea DG Imprese, il ricorso è stata registrato con il numero 2004/4484 SC (2004)A5952 e si resta in attesa di sapere se sarà avviata una procedura d'infrazione verso lo Stato italiano, come è già successo in altri Stati europei.

*In caso di contrasto fra le norme di diritto comunitario e quelle dell'ordinamento nazionale, la normativa nazionale deve essere disapplicata da giudice investito della questione (o comunque del soggetto che ne deve fare applicazione) senza la necessità di remissione alle Corte costituzionale **Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n.170***

*Per la violazione della Direttiva 98/34 CE, indipendentemente dall'instaurazione della procedura di infrazione, segnale*

*Le direttive comunitarie, anche quando non recepite da una fonte dell'ordinamento italiano hanno un efficacia diretta nell'ordinamento interno limitatamente alle disposizioni che non lascino spazio alla discrezionalità in ordine alla loro attuazione; per cui il giudice italiano, come anche la pubblica amministrazione, sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a disposizioni analitiche di una direttiva comunitaria **Cass.civ.Sez.I 18 aprile 1994 n.3693***

E' evidente che allo stato attuale (e non è la prima volta viste le numerose modifiche apportate in questi anni al testo dell'art. 110 TULPS) ci troviamo di fronte ad una situazione molto fluida, per cui ciò che oggi è previsto (o meglio sarebbe dire sarebbe previsto) come reato, domani potrebbe non esserlo più.

Ovviamente il Tribunale deve applicare la legge in vigore nel momento della sua decisione o la legge in applicazione al momento del fatto in caso di legge più favorevole.

In questa situazione è quindi possibile che un imprenditore abbia agito nel convincimento del pieno rispetto delle norme regolamentative (per altro allo stato dei fatti è difficile individuare quale possa essere) e cioè in quello stato di giustificata ignoranza già affermato dalla Corte Costituzionale, in ciò per altro le macchine oggetto del sequestro e per le quali il noleggiatore/gestore, nel rispetto della legge finanziaria, ha pagato le tasse nella convinzione che dette macchine fossero consentite.

Moltissimi sono stati i ricorsi ai vari Tribunali del Riesame, personalmente posso dire che nella maggior parte questi ricorsi sono stati accolti (Tribunali di Verona, Viterbo, Cremona, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Parma per citarne solo alcuni, ma la casistica è ampissima), oltre a ciò facendo una proporzione fra i sequestri andati in giudicato, mediamente dopo 2/3 anni, chiusi con l'assoluzione sono oltre i 2/3, sia di quelli da me seguiti che a livello di statistica nazionale.

### **La Giurisprudenza ( sintesi dei concetti)**

In relazione ai tanti sequestri di apparecchi spe

Per far ciò occorre definire cosa sono, per lo scrivente, **i giochi d'azzardo** " .

Con il termine "giochi d'azzardo" intendiamo tutti quei giochi il cui risultato finale è determinato dal caso. Esistono quindi due tipi diversi di giochi: quelli "dentro ai casinò" e quelli "fuori dai casinò". Alla prima categoria appartengono giochi, cosiddetti francesi, quali la roulette, il baccarà, lo chemin de fer, oppure le slot machine o videopoker, i cosiddetti americani; mentre alla seconda categoria appartengono le scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani, le scommesse sportive, il lotto, il totocalcio, il totogol, il superenalotto, il gratta e vinci (lotterie istantanee), tutti i tipi di lotteria, il Bingo, i giochi di carte e di dadi. Si stima che circa l'ottanta per cento della popolazione adulta del nostro paese giochi d'azzardo. Va detto che per la maggior parte di queste persone, il gioco d'azzardo rappresenta solo uno dei tanti passatempi, oppure un'innocua tradizione (si pensi alla classica "tombolata di capodanno").

Però, purtroppo, il gioco d'azzardo, per una sfortunata minoranza di persone, rappresenta una vera e propria malattia, che porta alla distruzione della propria vita e di quella della propria famiglia. Questo accade quando il gioco d'azzardo si trasforma in una vera e propria malattia, nota con il nome scientifico di "Gioco d'azzardo patologico".

Sono giochi d'azzardo secondo il C.P.(artt. 718-719 e 721 ) quelli in cui l'alea è prevalente sull'abilità ed hanno come scopo quello di procurare lucro apprezzabile a chi, a qualunque titolo, ha interessi economici negli stessi. Quindi occorrono due componenti per avere l'**azzardo**: l'**alea** e il **lucro** apprezzabile.

E' innegabile che i tutti giochi elettronici abbiano una componente aleatoria (per la precisione hanno "un'alea programmata"). Infatti nessun gioco elettronico, concepito da un uomo, può prevedere la vincita di premi basata sulla sola abilità: ci sarebbe sempre un altro uomo, più bravo del primo, che sbancherebbe la macchina; ovviamente occorre fare dei giusti distinguo fra le varie tipologie di giochi e di risultato finale conseguibile: ovvero vincite di denaro (monete), oggettistica o semplici prolungamenti di partita.

Citando testualmente la legge si evince che il nocciolo della questione sta nello stabilire quando l'alea è preponderante oppure no .

La mia personalissima opinione è che **il confine sottile che segna la preponderanza dell'alea sulle nostre facoltà è dato ineluttabilmente dal fatto di potere o meno, di fronte a qualsiasi manifestazione dominare il seguito dell'evento.**

In base a quanto sostengo spero sia abbastanza intuitivo capire che un qualsiasi videogioco o guida o macchina da trattenimento diversa dal videopoker ha, proprio per sua costituzione, un'alea dominabile, infatti, anche solo dopo poche partite la maggior parte dei giocatori riesce a superare i primi schermi, ad esempio in una guida si impara il percorso, oppure in un gioco di strategia si imparano i "trucchi" per proseguire, e comunque in generale si progredisce nel gioco.

L'unica via o concetto generale per poterli considerare "**giochi leciti**" è quindi di poter dimostrare che la componente "trattenimento" è preponderante sull'**alea**. Per ottenere ciò occorre che questo dato sia "oggettivo", "ripetibile" e "matematicamente determinabile": è quindi necessario stabilire qual è la linea di confine fra qualsiasi gioco intrinsecamente aleatorio (e non solo il videopoker, ma anche slot, roulette a video, AWP a rulli, bingo, etc.) che procura dell'intrattenimento e lo stesso gioco che dà luogo ad **azzardo**.

Da un lato l'art. 110 Tulpis (4° comma) dispone con estrema chiarezza che si considerano d'azzardo quei giochi che consentono vincite **puramente aleatorie**. Puramente è sinonimo di "**meramente**". Ossia esclusivamente aleatorie.

L'aleatorietà, elemento normativo del reato, attinente alla condotta materiale ed apprezzabile sotto il profilo oggettivo si riscontra nel momento in cui il caso fortuito (l'alea) vanifica l'eventuale destrezza o abilità del giocatore, di tal chè la vincita possa definirsi interamente rimessa al caso "...vincite puramente aleatorie sono quelle influenzate esclusivamente dalla sorte senza il rilievo di alcuna altra componente...". "...Si è generalmente concordi nel ritenere che l'aleatorietà di un gioco deve essere valutata oggettivamente, sulla base della natura e delle regole considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella loro concreta applicazione..."(Sergio Beltrani, La disciplina dei giochi e delle scommesse, 1999, Giuffrè).

### **Cass.Pen. sez.III 16 maggio 2000 sent. n.1997**

*E' appena il caso di rilevare come l'art.721 c.p. stabilisca che, per aversi gioco d'azzardo necessiti il concorso di due elementi: l'uno di carattere oggettivo, l'aleatorietà della vincita e della perdita, l'altro di carattere soggettivo rappresentato dal fine di lucro, inteso come guadagno economicamente apprezzabile dei partecipanti...sul tema non è condivisibile la tesi secondo cui il fine di lucro esiste in re ipsa stante il tipo di apparecchio sequestrato (Cass. Sez. III 3762/1999).*

Il fine di lucro è il secondo elemento normativo del reato, apprezzabile sotto il profilo soggettivo.

Nei giochi elettronici da trattenimento il fine di lucro è stato "disattivato", infatti il fine di lucro difetta "...allorché la posta sia talmente esigua da non configurare un guadagno economicamente apprezzabile..." dovendosi intendere la precedente giurisprudenza incurante della tenuità della posta come "...meritevole di mutazione..." perchè inadeguata "...all'evolversi dei costumi e della coscienza sociale, che, attualmente, non riconnettono alcun disvalore all'esercizio di un gioco, anche d'azzardo, allorché la posta in palio sia irrilevante..." ([cass. sez. III, 15.6.98, in Riv. Pen. n. 9/98](#)).

La linea di demarcazione fra i giochi da intrattenimento e i giochi d'azzardo, nei paesi europei più evoluti dove i giochi a vincita nei pubblici esercizi sono permessi da decenni, consiste nel valore di un parametro oggettivo ottenibile tramite prove ripetibili in qualsiasi momento che viene definito **come costo orario medio**, allora è definito un gioco da **"trattenimento"**.

Tanto per fare un esempio, in Germania tale parametro vale **37.2 DM** ciò significa che se un gioco fa spendere mediamente meno di 18 euro all'ora viene definito **"lecito"** altrimenti è d'azzardo. Inoltre se un gioco è impegnato ininterrottamente per un'ora, si spegne automaticamente per un certo periodo dando al giocatore il tempo per riflettere se continuare a giocare o andarsene a casa.

E' su tale regola che si basano i controlli sui giochi effettuati da organismi statali come la **Federal Standards Institute** tedesca, la **Gaming Board** inglese e la **Commissione Statale** del gioco spagnola: prima di immettere sul mercato degli apparecchi da gioco questi organismi effettuano sugli stessi un ciclo di partite tali da simulare l'effettivo svolgersi del gioco all'interno dei locali pubblici, ottenendo così il valore di tale parametro e la reale percentuale di resa a favore del giocatore.

Tutto ciò avviene ora anche per i nuovi apparecchi del comma 6, Legge 326/03, AAMS – Monopoli di Stato ha emanato il Decreto di omologa del 4 dicembre 2003 ( se pur sub-giudice) e quello di accreditamento per gli enti certificatori.

Da ciò consegue l'impossibilità per un qualsiasi **"interprete"** di effettuare una prognosi di illiceità di un gioco decontestualizzata rispetto all'andamento di una partita (ovvero in astratto), compiuta sulla base del **"nome"** del gioco stesso, da cui si pretende poi di evincere il **"tema"** del gioco stesso, da cui, a sua volta, si pretende di evincere il carattere interamente

acquisizione della prova senza specifica motivazione (esigenza probatoria in *re ipsa*) oppure con motivazione del vincolo reale da parte dell'Autorità procedente.

Insomma: maggiori accortezze dovranno osservare i P.M. al momento della convalida.

La sentenza n.2/2004 resa dalla Corte di Cassazione con cui, in sostanza, viene censurato il decreto di convalida privo di idonea motivazione circa la necessità del permanere del vincolo reale in relazione alle finalità istruttorie da perseguire. C'è da dire che, precedentemente, la giurisprudenza dei Tribunali del Riesame era divisa sul punto, nel senso che una corrente non certo minoritaria era dell'avviso di ritenere legittimo l'uso del modulo prestampato privo di adeguata motivazione, atteso che la stessa motivazione poteva essere ricavata dal verbale di sequestro.

**Nella nuova norma 326/03 e la precedente 289/02 la preponderanza dell'elemento aleatorio è stato contrapposto all'abilità o il trattenimento (significativa è la disgiunzione introdotta dal legislatore).**

La misura dell'intrattenimento non è oggettiva ma soggettiva, quindi non è logico né razionale pensare a due diverse fasi di gioco una di abilità oppure d'intrattenimento e l'altra aleatoria, infatti è presumibile che anche la fase aleatoria concede intrattenimento o viceversa non è detto che il trattenimento sia il risultato di una fase di abilità che ha prevalso sull'alea.

Dal Decreto Interdirettoriale sul comma 7 dell'11 marzo 2003 e dal Decreto di omologa sul comma 6 si danno le seguenti definizioni:

- e) per intrattenimento, l'insieme delle modalità e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
- f) per abilità, la capacità- fisica, mentale o strategica - richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
- h) per preponderanza dell'abilità o del trattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilità dell'utente di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilità od attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul risultato del gioco;

Rispetto al testo di legge, ove è espressamente prescritto che "gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio", il Decreto direttoriale invece prevede, al fine di accertare la liceità nell'ambito delle modalità di gioco, la preponderanza durante la partita dell'elemento abilità o trattenimento rispetto all'elemento aleatorio contrapponendoli come categorie antinomiche.

Non si può, nell'ambito della partita, assolutizzare e differenziare un momento di abilità o intrattenimento dal momento aleatorio; se l'elemento intrattenimento può essere equipollente all'elemento abilità (in quanto con la nuova norma è stata sostituita la congiunzione "e" con la "o" con un valore disgiuntivo-inclusivo) e se lo stesso intrattenimento è definito come "l'insieme di modalità e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita" significa che queste devono permeare l'intera partita in ogni suo istante non escludendo affatto l'elemento aleatorio (la legge non lo richiede) .

Infine occorre rammentare che l'abilità non deve essere intesa come "**la capacità di un soggetto di vincere con matematica certezza sulla macchina**", allora non sarebbero neanche nati i giochi in senso generale e tanto meno i videogiochi.

**Chiaramente non bisogna dimenticare che nella programmazione del gioco i costruttori valutano anche l'elemento del profitto con la sua duplice finalità di rifondere i costi, spese di gestione e consentire un equo guadagno, ciò non può essere considerato illegale.**

Risulta alquanto strano che si diano le medesime definizioni su apparecchi da gioco completamente diversi, ovvero quelli definiti nel comma 7 e quelli definiti dal comma 6, tutto ciò è ancor più preoccupante anche alla luce della circolare di **AAMS n. 2/COA/DG/2004** e del **Ministero dell'INTERNO N.557/PAS.6880.12001(1)**.

**Segnatamente alla circolare di AAMS in cui a 14 mesi di distanza vengono ridefiniti e stravolti alcuni concetti sugli apparecchi 7/a e 7/c, se applicati agli apparecchi del comma 6 diverrebbero tutti fuori legge.**

Ben più complessa è la valutazione degli apparecchi di cui al comma 7, soprattutto alla luce della Circolare n.2 di AAMS del 6 maggio, che reca numerose e dettagliate precisazioni sulle macchine inquadrate nei commi 7a e 7c.

A tanto si è arrivati in conseguenza al fatto che, come rilevato dalla Circolare stessa: *“Risulta il progressivo diffondersi sul mercato di apparecchi che, dichiarati come appartenenti alle categorie di cui al comma 7, lettere a) e c), del predetto art. 110 del T.U.L.P.S., in realtà non rispondono alle caratteristiche proprie di tali tipologie superando oggettivamente i confini di liceità dettati dal legislatore.”*

Ebbene, la prima precisazione della Circolare è che gli apparecchi del comma 7 debbano avere una “logica di gioco” completamente diversa rispetto a quella degli apparecchi con vincite in denaro, poiché mentre i primi sono destinati a tutte le fasce d’età, i secondi sono limitati ai maggiorenni. Discutere in concreto sul significato del termine “logica di gioco” è francamente difficile, e comunque non meglio specifica quanto già dettato dalla legge, che differenzia nettamente il, comma 6, dove “gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio”, sia dal 7 lettera a) è richiesta la presenza di “abilità fisica, mentale e strategica”, che dal 7 lettera c) in cui, oltre all’ abilità fisica, mentale o strategica, è previsto che “la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore.

Le due grandi novità introdotte dalla circolare, (il divieto di algoritmo, e la restrizione del concetto di oggetto – premio), non siano mere chiarificazioni, ma costituiscano a tutti gli effetti specifiche tecniche aggiuntive, prima non contemplate, e, pertanto, non valutate dalle sedi Compartimentali di A.A.M.S. in sede di concessione di nulla osta alla distribuzione e all’installazione di apparecchi di cui al comma 7 lett. a) lett.c), rilasciati in precedenza.

L’abilità dei progettisti del software è consistita proprio nel creare delle fasi di gioco sempre diverse, tali da generare dei percorsi e delle difficoltà sempre nuove per il giocatore inserendo quindi una componente aleatoria anche nei giochi più tradizionali , **tale alea “definita dominabile”** propone diverse soluzioni del gioco che lo rendono attraente e sollecitano l’interesse del giocatore: però tanto più il giocatore è abile nel memorizzare le fasi precedenti del gioco, la frequenza dei simboli usciti, le combinazioni vincenti o perdenti, tante più opportunità avrà di vincere.

Ebbene, a chi dovesse trovarsi a dover recepire contestazioni in ordine alla asserita non conformità di eventuali schede di gioco rispetto alla circolare, vorrei rammentare quante volte (e sono davvero tante) i Tribunali del Riesame, anche in materie diverse dal nostro trattare, hanno clamorosamente disapplicato i contenuti di talune circolari, collocandole nei giusti ranghi.

La circolare in esame, a parere dello scrivente, risulta illegittima da esonerare dall’esposizione del significato della gerarchia delle fonti normative *“Le circolari, a differenza dei regolamenti, contengono solo norme interne per regolare il comportamento degli uffici dipendenti. Le circolari ministeriali sono prive di efficacia vincolante e non hanno neppure valore giuridico nei confronti dei soggetti estranei alla p.a.; esse non sono neppure vincolanti per il giudice”*, e certamente prima o poi entrerà anch’essa nel contenzioso di Tribunali Amministrativi e Penali oltre che nel contenzioso aperto con la Comunità Europea, precedentemente menzionato.

**Per maggiori approfondimenti si rimanda ad un ampio studio del “Centro Studi Italiano del Gioco”, ai seguenti link**

<http://www.centrostudigioco.it/files/CIRCOLAREA.A.M.S.06.05.2004.pdf>

<http://www.centrostudigioco.it/files/gretaComma7.pdf>

<http://www.centrostudigioco.it/files/ProfiliIllegittimita.pdf>

## **Conclusioni**

Alla luce delle nuove norme negli ultimi 14 mesi si sono svolti e conclusi diversi processi, per reati commessi negli anni 1999, 2000 e 2001, che hanno portato un sostanziale mutamento di indirizzo in favore degli inquisiti, prosciolti con formula piena per non aver commesso il fatto, mancanza di lucro ( es. Tribunale di Bolzano 1278/03 e 1280/03 sono solo un esempio di come è poi finita la grande operazione descritta inizialmente), oppure Tribunale di Mondovì ottobre 2003 oltre 270 apparecchi resi e non predominanza



dell'alea in giochi elettronici programmati ( per dare un giusto profitto, es. Tribunale di Chiavari 307/03 ) e infine una sentenza in applicazione di " *favor rei* " aventi come accusa la dazione di denaro in cambio di "buoni consumazione" ( per tutti Tribunale di Piacenza 194/03 ).

Ciò nonostante sono proseguiti i sequestri e i dissequestri da parte dei vari Tribunali del Riesame in una continua battaglia fra l'una o l'altra interpretazione delle leggi. Si sono verificati casi di richiesta di sequestro di apparecchi per mancanza dei 12 secondi di durata minima della partita (riferita alla legge 388/00) in vigore della 289/02 in cui tale parametro non è menzionato, sequestri per le regole del poker riferite al nuovo comma 6, ma applicate ad altri apparecchi del comma 7/b, addirittura il sequestro di un cambiamonete, identificato come apparecchio del comma 6 privo di nulla osta.

Tutto ciò è dovuto in alcuni casi alla scarsa preparazione di ausiliari, CTU e Forze dell'Ordine che intervengono sempre più spesso su anonime segnalazioni, quante volte abbiamo assistito a sequestri di iniziativa su macchine da gioco, talvolta anche "spente", senza alcuna adeguata prova tecnica e in difetto della sussistenza di un reato e di nessun indizio, ma soltanto sulla base della mera ipotesi che con tali macchine si potesse far luogo a gioco d'azzardo?

Del resto, le numerose ordinanze di dissequestro rese dai diversi Tribunali del Riesame per la insussistenza del "*fumus commissi delicti*" o per la carenza di idonee prove tecniche sulle macchine sequestrate parlano chiaro, esempio per tutti la possibilità di introduzione di una o più monete o banconote ( quando fino al 2002 si potevano usare, come prenotazione di più partite diverse) ; oppure l'accumulo di punti dovuti a partite diverse, tralasciamo altre specificità e anche amenità.

Infine a metà 2003 è stata compiuta una poderosa operazione dalla Procura di Bologna che dopo una attenta analisi di alcuni "file sorgente" e ha sequestrato un migliaio di schede elettroniche e denunciato i gestori, per i produttori nulla è ancora stato definito, il procedimento è ancora aperto e quindi non farò alcun commento in merito.

Non si nega che ci siano operatori scorretti e apparecchi non a norma, ma viste anche tutte le sanatorie effettuate per fare cassa, il bistrattato "videopoker" è alla fine stato riconosciuto e condonato ( circa 260.000 apparecchi censiti, che dallo scorso 1° maggio 2004 sono stati ritirati ed è stato concesso solo un mese per convertirli, rottameli o venderli all'estero) in attesa della diffusione, per ora molto faticosa, delle nuove macchine del comma 6 con vincita in denaro di 50 euro ma " **iper tassate** ", previsione oltremodo azzardata, mi si passi il termine, di installarne oltre 160.000 nell'anno 2004 con entrate erariali previste per **645 milioni di euro**, ricavabili da un acconto (PREU) ad apparecchio di 4.200 euro ( 2.700 euro per quelli installati dopo il 1° giugno) come anticipo del 13,5% di tassa in ingresso, retrocessione al giocatore del 75% su un ciclo di 14.000 partite e funzionanti a 50 centesimi per una durata della partita fra i 7 e 13 secondi.

Il costo medio orario in questi futuri apparecchi può arrivare anche a **64 euro**, contro i **18 euro** della precedente 289/02, certamente l'intento del legislatore, come si può leggere nella relazione accompagnatoria, era di abbassare le patologie compulsive legate al gioco, praticamente è andato in senso opposto.

L'abbassamento della **percentuale<sup>13</sup> di retrocessione** dal 90% al 75% minima, ma con una imposizione

---

<sup>13</sup> XIV Legislatura

#### Atto Senato 2518

*Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*

#### RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO RIFERITA ALL'ART.39

L'articolo 39 contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di entrate  
Omissis....

- aumentare, da 7.000 a 14.000, il numero di partite del ciclo complessivo di gioco sul quale computare la percentuale di somme giocate da destinare a premi. Questa misura, anch'essa in linea con gli *standard* dei principali Paesi europei, permetterebbe ai costruttori di realizzare apparecchiature con una migliore e meno prevedibile distribuzione dei premi (resi già più diversificati con la misura precedente);
- ridurre, dal 90 per cento al 75 per cento delle somme giocate, la percentuale da destinarsi a premi. Tale percentuale risulterebbe in linea con gli *standard* di altri Paesi europei (in Spagna 75 per cento, in Inghilterra 70 per cento, in Germania 60 per cento), nei quali tale settore di gioco è particolarmente sviluppato. Tale differente destinazione della raccolta consentirebbe, come già accennato in precedenza, di adeguare gli introiti

del 13,5% sulle monete entranti, impedisce l' aumento a favore del giocatore perché rischierebbe di non rendere remunerativo l'apparecchio per chi lo gestisce.

### Costo Orario Medio di Partecipazione al Gioco (COM)

$$\text{COM} = \text{costo partita} \times \frac{3600''}{\text{Tempo partite}} \times \frac{100 - \% \text{resa}}{100} = 0'50€ \times \frac{3600''}{7''} \times \frac{100 - 75}{100} = 64 \text{ Euro}$$

La sentenza della Corte di Cassazione che ha sterilizzato il pronunciamento della Corte Europea, con la sentenza (Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C243/01 *Procedimento a carico di Piergiorgio Gambelli e altri*)<sup>14</sup>, ha di fatto già criticato la posizione dell' Italia sul gioco.

Alle tesi sopra riportate viene esplicitata nella sentenza del 7 gennaio scorso la sezione del Riesame del Tribunale di Torino si legge che l'esigenza di **"favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale"** ( così come richiamato dall'art. 22 L.289/2002 ) non costituisce **"motivo imperativo di interesse generale"**, e quindi rappresentare una deroga ai principi del Trattato comunitario ( relativi alla libertà di prestazioni di servizi).

Di seguito uno stralcio della sentenza (pubblicata sul sito [www.jamma.it](http://www.jamma.it)) del Tribunale Ordinario di Torino sez. del Riesame composto dal Presidente M.Enrica Pennello ed i giudici Giannone e Pastore.<sup>15</sup>

---

erariali alle potenzialità del comparto, lasciando, peraltro, sostanzialmente invariato lo spirito del gioco e permettendo, nello stesso tempo, di remunerare in misura corretta la filiera produttiva. Ciò anche in ragione del fatto che la filiera stessa prevede, accanto alle tradizionali figure di produttori, gestori ed esercenti, l'inserimento della nuova figura del concessionario, al quale sono trasferite talune funzioni di gestione del comparto, sia sotto il profilo tecnico che operativo.

<sup>14</sup> *Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C243/01 Procedimento penale a carico di Piergiorgio Gambelli e altri*

#### *LE LEGGI CHE RISERVANO LA RACCOLTA DI SCOMMESSE ALLO STATO O A SUOI CONCESSIONARI DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE*

*Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa italiana risponda realmente ad obiettivi di tutela del consumatore e dell'ordine sociale e se le restrizioni imposte non risultino sproporzionate*

*Piergiorgio Gambelli e altre 137 persone gestiscono in Italia alcuni centri trasmissione dati che raccolgono scommesse sportive sul territorio italiano per conto di un bookmaker inglese con il quale sono collegati via Internet. Il bookmaker, la Stanley International Betting Ltd, svolge la propria attività sulla base di una licenza rilasciata dalla città di Liverpool secondo la normativa inglese.*

*In Italia tale attività è riservata allo Stato o a suoi concessionari. Ogni violazione di questa disposizione può essere sanzionata penalmente sino a un anno di arresto. Per tale ragione sono state avviate indagini penali a carico del sig. Gambelli e altri per esercizio abusivo di scommesse e alcuni centri trasmissione dati sono stati posti sotto sequestro.*

*Il sig. Gambelli ha sostenuto che la normativa italiana è in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Il Tribunale di Ascoli Piceno, investito della causa, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione relativa all'interpretazione del Trattato CE in materia.*

*In primo luogo, la Corte rileva che la normativa italiana configura una restrizione alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di ricevere o di beneficiare di servizi.*

*Con riguardo alla possibile giustificazione di tali restrizioni, la Corte osserva che esse possono giustificarsi ove risultino necessarie per la tutela del consumatore e dell'ordine sociale, in considerazione delle particolarità di ordine morale, religioso o culturale, nonché delle conseguenze morali e finanziarie per l'individuo e la società. Inoltre, lo scopo principale di tali restrizioni deve corrispondere a un motivo imperativo di interesse generale, quale una riduzione delle opportunità di gioco. Per contro, il conseguimento di fondi per il pubblico erario non le può giustificare. Parimenti, le restrizioni non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito e devono essere applicate in modo non discriminatorio.*

*Il giudice italiano ha sottolineato che lo Stato italiano persegue una politica di forte espansione del gioco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari di Stato. La Corte ha rilevato che, laddove uno Stato membro incoraggi la partecipazione alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse allo scopo di trarne benefici, esso non può invocare il mantenimento dell'ordine pubblico per giustificare misure restrittive.*

*La Corte assegna al giudice italiano il compito di accertare il rispetto del criterio di non discriminazione e di verificare se i requisiti per la gestione delle scommesse possano essere soddisfatti più facilmente, in pratica, dagli operatori italiani che non da quelli stranieri. In tale ipotesi, i detti requisiti sarebbero infatti discriminatori.*

*Inoltre, il giudice italiano dovrà esaminare se la sanzione penale irrogata a chiunque effettui scommesse dal proprio domicilio in Italia via Internet con un bookmaker situato in un altro Stato membro non sia sproporzionata, dal momento che la partecipazione alle scommesse viene incoraggiata dallo Stato. Infine, il giudice italiano deve verificare se le sanzioni penali irrogate agli intermediari che facilitino la prestazione dei servizi da parte di un bookmaker stabilito in un altro Stato membro non costituiscano restrizioni sproporzionate rispetto alla finalità di lotta alla frode.*

*Divisione stampa e informazione  
COMUNICATO STAMPA N. 98/03  
6 novembre 2003*

<sup>15</sup> *Il Tribunale del Riesame di Torino "boccia" la normativa sui videogiochi per concessione*

*Il Collegio da quanto sopra trae le seguenti conclusioni.*

---

*Il Trattato CE è immediatamente operativo in quanto recepito nell'ordinamento e costituisce norma gerarchicamente superiore a quella nazionale che si ponga con essa in contrasto.*

*Nel caso di specie, a fugare ogni dubbio sulla possibilità che la norma penale italiana sia conforme al Trattato - in quanto, eventualmente, rientrando nella possibilità di deroga nel medesimo prevista - soccorrono gli stessi argomenti svolti dalla Corte, in particolare sub 68 e 73.*

*Gli argomenti proposti dal Governo Italiano in merito sono stati riportati nel dare conto del contenuto della decisione della Corte (punto 31).*

*Si ammette l'esercizio del gioco e delle scommesse nel nostro Paese in regime di sostanziale monopolio, gestito tramite concessionari (dei requisiti richiesti dall'ultimo bando di gara e dunque della difficoltà di accedervi si è già detto) e si richiama, a giustificare le restrizioni, l'esigenza di ridurre le opportunità di gioco.*

*Tuttavia tale esigenza sarebbe correttamente perseguita solo ove a nessun soggetto fosse consentito l'esercizio dell'attività in questione.*

*La riserva a favore dello Stato, o di operatori che facciano parte del sistema di monopolio, tale dovendosi considerare quello delineato dalle modalità di accesso ai bandi, della gestione delle attività di gioco non garantisce, infatti, il denunciato scopo di limitare il medesimo, in presenza di parallele attività promozionali, intense e notorie, inerenti il gioco medesimo. Vero è che non si pubblicizzano le cosiddette Bet Houses, cioè i punti, in genere allestiti presso le agenzie ippiche, ove si tengono le vere e proprie scommesse sugli eventi sportivi. Vero altrettanto che Televisione e Radio di Stato danno spazio ed evidenza alle vincite derivanti da lotterie varie, l'estrazione dei biglietti delle quali è spesso abbinata a trasmissioni a grande seguito, riportano con enfasi i risultati del gioco del Totocalcio e le relative vincite, promuovono Lotto, Superenalotto e simili giochi, gestiti in sostanza dallo Stato, con spot in cui talora è ventilata la destinazione ad usi sociali degli introiti (sul punto la Corte Europea ha evidenziato che "il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata").*

*Né si può ritenere che la deroga ai principi del Trattato possa essere giustificata, in quanto costituenti "motivo imperativo di interesse generale", da esigenze fiscali, quelle che, in effetti, paiono porsi a fondamento della fattispecie penale e quali denunciate dallo stesso fatto che la norma incriminatrice è contenuta in una legge finanziaria (sempre in una legge finanziaria, L.289/2002, è del resto, contenuta la norma - art. 22 - che, palesemente richiamando l'esigenza di "favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale", ha inasprito le pene per l'esercizio abusivo dei videogiochi e, al punto 8, subordinato ad assenso il trasferimento del concessionario, per evitare che lo stesso dia luogo a decremento della capacità di raccolta di fondi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: "è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 28, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 56)."*

*Ne consegue che non risulta soddisfatto il requisito in primo luogo richiesto perché le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera circolazione dei servizi si possano ritenere giustificate.*

*La Corte di giustizia Europea prospetta la necessità di verificare gli altri requisiti (inerenti la congruità allo scopo e l'eventuale sproporzione dei mezzi usati a perseguire il fine), solo una volta che si ritenga l'"interesse superiore generale" sussistere e da questo giustificata la compressione alla libera circolazione dei servizi.*

Da un lato si fa credere all'opinione pubblica l'eliminazione dell'azzardo, mentre viene santificato quello gestito sotto il controllo statale e monopolista con una futuribile rete che doveva essere di controllo al costo stimato del 3% ( potrebbe sembrare l'affare del secolo ma lo sarà?), in funzione della tanto decantata sicurezza, i gestori di rete diventeranno i veri gestori del gioco avendo mutato per Decreto la loro funzione (*id est*: **Decreto 12 marzo 2004 n.86** ed atti consequenziali o connessi) che hanno stravolto l'essenza della originaria disciplina che, seppur migliorabile da un punto di vista fiscale era stata salutata dal comparto commerciale come una svolta.

Per essere ancora più chiari, sono stati introdotti futuri scenari, con la possibile introduzione di nuovi giochi, i cosiddetti "videoterminali" o videolottery che se possono giustificare una futura evoluzione di un segmento dei giochi, nulla hanno a che fare con il settore del gioco da intrattenimento.

Accadrà che i concessionari saranno allo stesso tempo anche gestori, con l'indubbia e sleale concorrenza verso i soggetti più deboli.

La gestione telematica, altro non sono che veri e propri giochi d'azzardo ovvero le così dette VLT o "VIDEOLOTTERY", diffuse in pochissimi stati del Canada e degli Stati Uniti.

Non si conosce paese europeo che abbia i giochi in rete, fatta salva la Danimarca che sconta una crisi del settore di oltre 3 anni e una misera installazione a regime di 17.000 apparecchi connessi.

Per altro, a parere dello scrivente è palesemente in violazione del dettato costituzionale il continuo variare di norme penalmente rilevanti a mezzo della legge finanziaria.

**Per terminare, il fenomeno sicuramente più grave ed allarmante: la diffusione di terminali internet con accesso diretto ai casinò on-line, l'elefantica macchina statale nulla può però per ora contro questi apparecchi. Chiaramente, mi riferisco a quelle postazioni dove il gestore**

---

**incentiva e favorisce il gioco d'azzardo, direzionando l'accesso in rete verso una direzione esclusiva e distribuendo card prepagate allo scopo di permettere all'utente di pagare le giocate e incassare direttamente le vincite, in barba a leggi, decreti e circolari di Ministeri o Monopoli e contro questo nuovo azzardo tecnologico nulla fanno.**

Come si vede ci sarà ancora molto da fare per sistemare il mercato del gioco automatico da trattenimento, nonostante le affannose rassicurazioni dei vertici dei Monopoli di Stato e dei loro politici di riferimento, che si dichiarano sconfitti in partenza verso il gioco on line ( leggasi a pag. 26 dell'indagine conclusiva sul gioco " *I responsabili dei settori incontrati nel corso dei sopralluoghi all'estero e lo stesso direttore della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ritengono unanimemente che si tratti di dinamiche pressochè incontrastabili e che quindi, al di là delle specifiche normative nazionali*" )

Arrivano infine in questi giorni notizie di sequestri di apparecchi comma 6 regolarmente certificati e censiti e muniti dei vari nulla osta, cosa dire? Che sono giusti i controlli ma soprattutto che le Forze dell'Ordine e la magistratura agiscono in modo indipendente, questo vale anche per la nuova legge 326/03 e per AAMS, esiste sempre il C.P. e i suoi articoli.

Speriamo però che coloro che operano i controlli abbiano le conoscenze tecniche e specifiche per comprendere la differenza fra i vari giochi e quali sono quelli certificati e quelli omologati, sappiano riconoscere un gioco aleatorio da uno da trattenimento, cosa succederà se tali mancanze o negligenze accadranno, chi pagherà i danni.

Una cosa è certa siamo in piena evoluzione, non è detto che alla prossima Finanziaria non venga di nuovo ritoccato l'articolo 110, mai dire mai, anche perché i problemi sono molteplici e l'ente preposto AAMS soffre di poca esperienza e del solito male italiano "l'eccessiva burocratizzazione" a scapito dell'efficienza.

**Che rimane da dire se non che non sono state toccate altre problematiche di carattere amministrativo – gestionale burocratico per non appesantire il testo, si invita per completezza e competenza la consultazione del "VADEMECUM" redatto dall'Associazione Sapar, dal Dott. Davide Massa, da cui se ne potranno trarre validi contributi.**

**Si ringrazia per il contributo fornito il già citato Avv. Giovanni Negrini, il Dott. Davide Massa (Segretario Nazionale Sapar), Marco Cerigioni (Funzionario – giornalista rivista Automat), Prof. Nicola Coco**

- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.
6. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
7. Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
8. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro .
9. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
10. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
11. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

**Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato nei commi 4, 5, 6. Il testo della 388/00 è il seguente:**

1. "In tutte le sale da biliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
2. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatiche per i giochi gestiti dallo Stato.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
6. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
7. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro .
8. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
9. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
10. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competenti al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvedere a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria."

**Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato dall'art. 22 comma 3 della L. 27.12.2002 n. 289. Il testo è il seguente:**

1. "In tutte le sale da biliardo o da giuoco e negli altri esercizi, compreso i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare

non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

### **Il testo dell'art. 110 è stato modificato dal D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03 + Legge 350/03, ed è il seguente:**

"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b) del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata **della partita è compresa tra sette e tredici secondi** e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a **50 euro**, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di **14.000** partite, devono risultare non inferiori al **75** per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono



preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.

Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

**(comma 7, art.39 decreto legge n.269/03)**

**Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art.110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del Tulp, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.733 e successive modificazioni è prorogato al 30 aprile 2004, relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004 nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:**

**a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;**

**b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;**

**c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni.»**

Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

7 -bis. **Gli apparecchi o congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.**

**"Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".**

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con

l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. . Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

**Inoltre si evidenzia dal punto di vista economico fiscali le seguenti variazioni in grassetto fra la legge 289/02 e la legge 326/03:**

**"L'art. 14-bis del decreto 640/1972, come modificato dal decreto 269/03**

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo.

**A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato Testo Unico.**

Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'Economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che rilascia apposito nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici

previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione dalla rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è **per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi sino all'anno 2003:**

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

**3-bis. per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, è per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:**

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni. tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma".

(comma 13, art.39 decreto legge n.269/03)

Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge del 27 dicembre 2002,

n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi."

